



COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 03/02/2023

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO 2023-2025. Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. |
|-----------------|---|

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 16:35, presso la SALA DI GIUNTA, ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

| CARICA | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|---------------|---------------------------|-----------------|
| SINDACO | D'AMICO ROBERTO - SINDACO | SI |
| VICE SINDACO | DI BRIZIO MAURA | SI |
| ASSESSORE | MANNI LOREDANA | SI |

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MASTROIANNI SARA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Presidente D'AMICO ROBERTO - SINDACO, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che ha introdotto per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del d.lgs. 165/2001 il Piano di attività e di organizzazione in cui elaborare anche la sezione relativa alla "Organizzazione e Capitale Umano" contenente la programmazione del fabbisogno di personale;

Visto:

- l'articolo 7 del DM 132/2022, a proposito della scadenza di approvazione del Piao prevede: "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione".
- l'articolo 8, comma 2, sempre del DM 132/2012: "*In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci*".

Ritenuto opportuno nelle more dell'approvazione del documento unitario PIAO 2023-2025 approvare la sottosezione del Piano relativa alla programmazione del Fabbisogno di Personale;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre a essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un'organizzazione chiamata a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di

pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);

- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € **293.921,62** (come quantificata con determinazione del responsabile del servizio personale n. 35 del 22/02/2017);

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 17 in data 31/01/2023 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2023, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e secondo le indicazioni fornite dalla RGS

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

Preso atto inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2021 è pari a € 80.630,24(A);
- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015/2019 pari a € 16.672,00 (B);

Rilevato quindi che dal confronto tra i valori (A) e (B) il più favorevole è quello derivante dall'incremento della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2021 e pari a € 80.630,24

Rilevato che per il triennio 2023-2025 il tetto massimo della spesa di personale è pertanto pari a € 317.778,00

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020, come indicato

nella determinazione dirigenziale n. 17 in data 31/01/2023 sopra citata; **Spesa potenziale massima (A) € 317.778,00**

Atteso in particolare che, a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 75 del 28/11/2022 "Modifica del Piano di Fabbisogno di Personale 2022-2024" con la quale si prevedeva di procedere nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022- 2024, nel rispetto dei vigenti vincoli di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile:

A) l'assunzione di un ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D1 a tempo indeterminato e pieno da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- "Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)

- "utilizzo, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ex articolo 4, comma 3-ter del D.L. n. 101/2013 (L.125/2013)

B) l'attivazione di una procedura di progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di cat. D1, con profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO;

Dato atto che si è proceduto ad inoltrare la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001) e ad inoltrare, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, richieste di graduatorie concorsuali da cui attingere ai comuni della Regione Abruzzo (prot. n. 5282 del 30/11/2022) e ai Comuni della Regione Lazio (prot. n. 213 del 23/01/2023);

Considerato che, dalle attività propedeutiche alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è emersa una considerevole riduzione delle Previsioni di Entrata da iscriverne in Bilancio ed è venuta meno, conseguentemente, la sostenibilità della spesa di personale prevista nella programmazione 2022-2024, (calcolata in 276.442,23 euro), a carico dei futuri esercizi di bilancio;

Nonostante la programmazione approvata nel 2022 fosse conforme ai vincoli assunzionali e dunque rispettosa dei tetti di spesa, la successiva consapevolezza dei limiti della copertura di Bilancio della Spesa alla luce della progressiva riduzione degli accertamenti di entrate proprie registratisi nell'ultimo anno, considerati anche gli ulteriori costi posti a carico del bilancio con il rinnovo contrattuale CCNL COMPARTO FUNZIONI ENTI LOCALI triennio 2019-2021 suggerisce prudenzialmente di contenere la spesa;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla modifica del profilo professionale richiesto da istruttore direttivo contabile categoria D ad istruttore contabile categoria C per le motivazioni sopra esposte;

Richiamato l'art. 3, comma 8 della L. n. 56/2019 che così prevede:

"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."

Ritenuto opportuno avvalersi di tale disposizione normativa considerata la necessità di procedere in tempi brevi alla sostituzione della attuale istruttore direttivo contabile assegnato all'Area finanziaria del Comune che sarà collocato in pensione a decorrere dal 01/08/2023;

Ritenuto opportuno prevedere eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

La spesa per assunzioni flessibili nel 2009, da intendersi come spesa impegnata in tale esercizio risulta pari ad € 17.990,00 così come quantificato con determina del Responsabile dell'Area amministrativo-demografica n. 35/2017 che rappresenta il limite per le nuove assunzioni flessibili;

Richiamato l'art. 11 bis c. 2 del D.L. n. 135/2018 "2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.;

Dato atto che:

- l'art. 33, comma 2, del d.l. n.34/2019, convertito dalla l. n.58/2019, il quale, all'ultimo periodo, dispone che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

- la deliberazione n. 97/2020/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Campania ha stabilito che l'art. 11 bis, comma 2, non è stato implicitamente abrogato dalla successione normativa sopra illustrata, bensì deve essere riferito al combinato disposto degli artt. 23, comma 2, cit. e 33, comma 2, cit., secondo la prospettiva esaminata, che considera il tetto stabilito dalla prima disposizione come quello base, da adeguare e al di sotto del quale l'amministrazione non può scendere. In quest'ottica, può dirsi che il quadro normativo di cui all'art. 11 bis ante D.L. n. 34/2019 sia rimasto invariato..Le nuove disposizioni, pertanto, non hanno intaccato la discrezionalità delle pp.aa. di gestire gli spazi occupazionali, nel senso che gli aumenti del trattamento accessorio, ex art. 11-bis, comma 2, cit. sono contestualmente ridott[i] del valore finanziario" per le assunzioni (Cfr. Corte dei conti., sez. reg. contr. Lomb, delib. n.210/19/PAR).

Dato atto che il Comune di Morino è privo di posizioni dirigenziali;

Ritenuto opportuno in applicazione di quanto previsto dall'art. 11 bis c. 2 citato utilizzare una quota delle capacità assunzionali, quantificato ai sensi della normativa attualmente vigente in materia (Decreto del 17.03.2020) superando il tetto dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75 del 2017, per incrementare le risorse da destinare alle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, e contestualmente ridurre per equivalente la stessa";

Richiamati:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere del Revisore dei conti rilasciato in data 03/02/2023 acquisito al protocollo comunale con il n. 349, con cui l'organo di revisione economico finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 52 in data 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota prot. n. 354/2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

- 1) di dare atto che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001: non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 2) di dare atto che il presente Piano è confluito nella sezione 3 " ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" del Piao e che verrà inserito nel Piao 2023-2025
- 3) di modificare come segue e per le motivazioni in premessa riportate la programmazione al piano di fabbisogno del personale a tempo indeterminato già approvata con delibera di G.C. n. 75 del 28/11/2022:
 - A) l'assunzione di un ISTRUTTORE CONTABILE Cat. C a tempo indeterminato e pieno da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - "Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla struttura regionale ai fini della assegnazione del personale in disponibilità (articolo 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001)
 - "utilizzo, prima di avviare nuovi concorsi, delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate ex articolo 4, comma 3-ter del D.L. n. 101/2013 (L.125/2013)
 - B) l'attivazione di una procedura di progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di cat. D1, con profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO;
- 4) di prevedere nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2023/2025 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e s.m.i. pari ad euro 17.990,00 e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.
- 5) di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con i limiti di spesa determinati ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 6) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in euro 271.600,00 rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti , in tema di contenimento della spesa di personale;
- 7) di approvare la **dotazione organica** dell'Ente costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (costi comprensivi di IRAP);

| Categoria | Posti coperti alla data odierna | Posti che saranno coperti per effetto del | Costo complessivo | Stima dei costi per l'anno 2023 | Stima dei costi a regime dal 2024 |
|-----------|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|-----------|---------------------------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|

| | | piano 2023-2024 (Anno 2023) | anno 2023 | complessivo dei posti che saranno coperti per effetto del piano 2023- 2025 al netto del pensionamento | |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---|------------|
| Segretario Comunale | Convenzione 50% | Convenzione 50% | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Tempo pieno | Tempo pieno | | | |
| D | 1 | 1,26 | 79.600,00 | 41.138,00 | 62.500,00 |
| C | 3 | 3,34 | 142.000,00 | 142.000,00 | 132.000,00 |
| B | | | | | |
| A | | | | | |
| Totale | 4,5 | 5,1 | 271.600,00 | 233.138,00 | 244.500,00 |

- 8) di utilizzare una quota delle capacità assunzionali, quantificato ai sensi della normativa attualmente vigente in materia (Decreto del 17.03.2020) superando il tetto dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75 del 2017, per incrementare le risorse da destinare alle retribuzioni di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, e contestualmente ridurre per equivalente la stessa";
- 9) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);
- 10) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.
- 11) di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | Sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO 2023-2025. Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale. |
|-----------------|---|

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

MORINO li **31/01/2023**

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000. sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

MORINO li **01/02/2023**

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente

F.to D'AMICO ROBERTO - SINDACO

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 45

Il **09/02/2023** viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la delibera di di Giunta N.ro **2** del **03/02/2023** con oggetto:

Sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO 2023-2025. Sottosezione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data **09/02/2023 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.**

MORINO, li 09/02/2023

Il Firmatario della Pubblicazione

F. to DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno **03/02/2023** in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

MORINO, li 03/02/2023

Il Firmatario dell'Esecutività

F.to DOTT.SSA MASTROIANNI SARA